



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.10
Fasc. N.4.2/2024

ORDINANZA N. 7 / 2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE DI ALCUNE AREE COMUNALI PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA.

SINDACO

PREMESSO che in data 15/05/2024 con protocollo n. 235734 è pervenuto l'avviso di criticità idraulica n. 41/2024 emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, acquisito al protocollo comunale con il n. 0006247/2024, che segnala allerta di preallarme idraulica nelle zone con codice VENE-B, nel quale rientra anche il comune di Villaverla;

PRESO ATTO che il Comune di Villaverla con ordinanza Sindacale n. 5/2024 del 16/05/2024 ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile al fine di seguire l'evoluzione dell'evento e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di informazione ed assistenza alla popolazione;

RILEVATO che:

- in data 15 maggio 2024 un violento fortuale si è abbattuto su alcune zone del territorio di Villaverla provocando la piena del torrente Timonchio;
- il parco pubblico sito all'interno del Piano di Lottizzazione C2/14 è costeggiato dal Torrente Timonchio ed in seguito dell'evento atmosferico sopra menzionato, l'argine a ridosso del parco ha subito pesanti erosioni e smottamenti, compromettendo la sicurezza dell'area;

CONSIDERATO che i bollettini emessi dal Centro Funzionale Decentrato alle ore 12:00 del 16/05/2024, hanno portato per la zona di allertamento Vene-B la criticità idraulica dallo stato di preallarme, ad allarme e che tali previsioni lasciano supporre un possibile peggioramento delle condizioni climatiche;

RAVVISATO pertanto che è possibile l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all'interno dell'alveo e che, per le zone in allerta idrogeologica per temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione;

RISCONTRATO il pericolo di ulteriori possibili crolli e smottamenti degli argini del Torrente Timonchio;

RITENUTO pertanto di dover precludere l'accesso all'area a verde sita all'interno del Piano di Lottizzazione C2/14, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

ACCERTATO quindi che, a tutela della privata e pubblica incolumità, l'accesso al parco pubblico sito all'interno del Piano di Lottizzazione C2/14 in questione, debba essere interdetto fatta

eccezione per gli operatori e mezzi di pronto intervento ed autorizzati alla messa in sicurezza degli argini del Torrente Timonchio;

RITENUTO di adottare la presente ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

ACCERTATO che l'area interessata è sottoposta a vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. 42/2004 e s.m.i;

PRESO ATTO dell'invio preventivo del presente provvedimento alla Prefettura di Vicenza con nota prot. 6299/2024 del 16/05/2024 ai sensi del comma 4, dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art.30 del nuovo codice stradale, Dlgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54, comma 4 del Dlgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

con urgenza, per le motivazioni nelle premesse citate, l'interdizione dell'accesso al parco pubblico sito all'interno del Piano di Lottizzazione C2/14, dal 15/05/2024 al 15/06/2024 e comunque fino alla completa messa in sicurezza dell'area, fatta eccezione per gli operatori e mezzi di pronto intervento ed autorizzati alla messa in sicurezza degli argini del Torrente Timonchio;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:

1. il trasgressore sarà punito a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e D.Lgs. 267/2000 art 7 bis con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
2. si produrranno gli effetti di cui all'art. 650 del C.P.;

DISPONE

che la delimitazione dell'area oggetto di interdizione, sia a cura del personale dell'Uffizio Tecnico Comunale

L'invio della presente Ordinanza:

- alla Regione Del Veneto - Genio Civile Di Vicenza;
- al Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" di Thiene incaricato del controllo della presente ordinanza;
- alla Prefettura di Vicenza;
- al Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta" per il seguito di competenza;
- alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori che verranno eseguiti.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'arch. Romina Caretta, del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 16/05/2024

SINDACO
Enrico De Peron

(Documento firmato digitalmente)